

NOTA ALLA SENTENZA 21.3.2013, n. 7214 della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

Di Ida Tentorio

La Corte di Cassazione con la sentenza del 21 marzo 2013 n. 7214 si sofferma sul tema della famiglia di fatto, affermandone la rilevanza costituzionale.

In particolare la suprema Corte spiega, richiamando alcune pronunce della Consulta, che dal momento che la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 della Costituzione considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna per soddisfare un interesse proprio, oltre che della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è costituita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata.

Il caso è quello di una convivenza more uxorio tra due soggetti, il primo del quale aveva trasferito all'altro la proprietà dell'immobile, proseguita per qualche mese successivamente all'alienazione del bene.

Insorta la crisi, la donna, in qualità di acquirente aveva ottenuto le chiavi dell'abitazione alla presenza dei carabinieri facendo loro credere che l'ex partner, in qualità di ladro, si fosse introdotto in casa utilizzando le chiavi e commettendo quindi violazione di domicilio a suo danno.

In tale circostanza, l'uomo aveva consegnato le chiavi, pur senza rinunciare alla restituzione spontanea e libera determinazione al rilascio.

Infatti, questo esercitava azione di reintegra del possesso a fronte dello spoglio subito, mentre la donna chiedeva il rigetto delle pretese avversarie, affermando che la posizione del convivente è priva di rilievo giuridico e non legittima l'azione possessoria regolata dall'art. 1168 C.c., in quanto è riservata al possessore della cosa e al detentore qualificato.

La Suprema Corte rigetta le eccezioni della ex convivente e coglie l'occasione per soffermarsi sui contrapposti orientamenti giurisprudenziali, nonché sui riconoscimenti sul piano sia legislativo che giurisprudenziale riconosciuto alla convivenza more uxorio.

In particolare, secondo un primo orientamento il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sé in essere nelle persone che

convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso.

Secondo, invece, un altro orientamento il convivente more uxorio pur non potendo usucapire il bene del proprietario, gode con il partner possessore iure proprietatis una posizione riconducibile alla detenzione qualificata.

Con la sentenza in esame la Corte aderisce al secondo indirizzo ed ha affermato il principio secondo cui la convivenza more uxorio determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità; conseguentemente, l'estromissione violenta o clandestina del convivente dall'unità abitativa, compiuta dal partner, giustifica il ricorso alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglio nei confronti dell'altro quand'anche il primo non vanti un diritto di proprietà sull'immobile che, durante la convivenza, sia stato nella disponibilità di entrambi.

Continua la Corte affermando che la tesi secondo cui la relazione di fatto del convivente sarebbe un mero strumento del possesso o della detenzione di altro soggetto, paragonabile a quella dell'ospite o del tollerato, è contraria alla rilevanza giuridica e alla dignità stessa del rapporto di convivenza di fatto, la quale con il reciproco rispettivo riconoscimento di diritto del partner, che si viene progressivamente consolidando nel tempo, e con la concretezza di una condotta spontaneamente attuata, da vita, anch'essa, ad un autentico consorzio familiare, investito di funzioni promozionali.

Infatti, poiché la famiglia di fatto è compresa tra le formazioni sociali che l'art. 2 Cost. considera la sede di svolgimento della personalità individuale, il convivente gode della casa familiare, di proprietà del compagno o della compagna per soddisfare un interesse proprio oltre della coppia, sulla base di un titolo a contenuto e matrice personale la cui rilevanza sul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione, sì da assumere i connotati tipici della detenzione qualificata.

Con le predette affermazioni, non significa pervenire ad un completo pareggiamento tra la convivenza more uxorio ed il matrimonio contrastante con la stessa volontà degli interessati, che hanno liberamente scelto di non vincolarsi con il matrimonio proprio per evitare le conseguenze legali che discendono dal coniugio.

Tuttavia questa distinzione non comporta che, in una unione libera che tuttavia abbia assunto, per durata, stabilità, esclusività e contribuzione i caratteri di comunità familiare, il rapporto del soggetto con la casa destinata ad abitazione comune, ma di proprietà dell'altro convivente, si fondi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l'ospitalità, anziché sul negozio a contenuto personal alla base della scelta di vivere insieme e di instaurare un consorzio familiare, come tale anche socialmente riconoscibile.

Pertanto, in conclusione nella famiglia di fatto il convivente more uxorio non è un semplice ospite dell'altro convivente, proprietario esclusivo della casa familiare, ma ha

la detenzione qualificata dell'immobile e, quindi, può esercitare l'azione di spoglio, anche di contro il partner.